

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-969 del 22/02/2018
Oggetto	Modifica e integrazione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE SAC di Bologna con DET-AMB-2017-3104 del 19/06/2017 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna in data 23/06/2017 con Prot.n. 228608) con scadenza di validità in data 22/06/2032, per l'impianto sito a Bologna (BO) in Via Triumvirato n. 84 dove viene svolta l'attività di servizi connessi al trasporto aereo, intestato alla società AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A..
Proposta	n. PDET-AMB-2018-992 del 22/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventidue FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica e integrazione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE SAC di Bologna con DET-AMB-2017-3104 del 19/06/2017 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna in data 23/06/2017 con Prot.n. 228608) con scadenza di validità in data 22/06/2032, per l'impianto sito a Bologna (BO) in Via Triumvirato n. 84 dove viene svolta l'attività di servizi connessi al trasporto aereo, intestato alla società AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A..

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta la **modifica e integrazione** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società società AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A. (C.F. e P.I. 03145140376) per l'impianto sito a sito in Comune di Bologna (BO), via Triumvirato n. 84 dove viene svolta l'attività di servizi connessi al trasporto aereo, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 6635/2014, Num. 3300/2014 P.G. n. 167208 del 25/11/2014, rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna prot. n. 365407 del 22/12/2014, successivamente modificato ed integrato da ARPAE SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DAMB/2017/3104 del 19/06/2017, rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna prot. n. 228608 del 23/06/2017 con scadenza di validità in data 22/06/2032, a seguito della presentazione di una modifica del quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera, a seguito dell'aggiunta di un nuovo punto di emissione (E32), configurabile come Modifica Non Sostanziale dell'AUA.
2. Dispone che l'Allegato A del presente atto deve intendersi sostitutivo del precedente Allegato A di cui

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

all'AUA adottata da ARPAE SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DAMB/2017/3104 del 19/06/2017 e rilasciata dal SUAP del Comune di Bologna prot. n. 228608 del 23/06/2017 con scadenza di validità in data 22/06/2032

3. **Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.**
4. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A. (C.F. e P.I. 03145140376) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via Triumvirato n. 84, per l'impianto sito a Comune di Bologna (BO), via Triumvirato n. 84 dove viene svolta l'attività di servizi connessi al trasporto aereo, nella persona del suo legale Rappresentante ha presentato al SUAP del Comune di Bologna al PG. 446351/2017, comunicazione di modifica non sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice autorizzazione alle emissioni in atmosfera per la modifica del quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera, a seguito dell'aggiunta di un nuovo punto di emissione (E32) .
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota Prot. n. 448260 del 11/12/2017, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 11/12/2017 al PGB/2017/28494 e confluito nella **Pratica SINADOC 34236/2017**, ha trasmesso la comunicazione pervenuta completa della documentazione necessaria alla valutazione della modifica richiesta.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica e integrazione del vigente provvedimento adottato da ARPAE SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DAMB/2017/3104 del 19/06/2017 e rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna prot. n.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

228608 del 23/06/2017, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo compresa la **scadenza di validità del provvedimento fissata al 22/06/2032**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE³. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00, ai sensi dell'art. 9 del tariffario ARPAE.**

Bologna, data di redazione 22/02/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁴

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

³ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁴ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l'assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.
servizi connessi al trasporto aereo
Comune di Bologna (BO), via Triumvirato n. 84 c.a.p.40132

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto che svolge attività di servizi connessi al trasporto aereo ubicato nel Comune di Bologna, via Triumvirato n° 84, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE G1 – CENTRALE TECNOLOGICA - 0,930 MW

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE G2 – CENTRALE TECNOLOGICA - 0,930 MW

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE G3 – CENTRALE TECNOLOGICA - 1,459 MW

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE G11 – OFFICINA - 0,930 MW

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE G12 – CRS - 0,200 MW

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE G13 – RMR - 0,100 MW

EMISSIONE E14

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE G14 – RMR - 0,100 MW

EMISSIONE E15

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO ACQUA CALDA DE-ICING - 0,508 MW

EMISSIONE E16

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO ACQUA CALDA DE-ICING - 0,291 MW

Si prescrivono i limiti massimi di concentrazione ammessa per le sostanze inquinanti indicate in allegato 4 punto 4.32 alla DGR n° 2236/2009 e smi.

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Materiale particolato.....	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno di riferimento pari al 3%.

L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici per i presenti punti di emissione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti. Entro sei mesi dal rilascio della presente autorizzazione dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo per i punti di emissione E1, E2, E3, E11, E12, E15 ed E16 mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione; copia di tale autocontrollo andrà inviata ad ARPAE Sezione Provinciale di Bologna.

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE G4 – PALAZZINA SAB - 0,337 MW

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE G5 – PALAZZINA SAB - 0,390 MW

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE G6 – MERCI UFFICI - 0,232 MW

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE G7 – MERCI UFFICI - 0,232 MW

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE G8 – MERCI MAGAZZINO - 0,115 MW

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE G9 – MTC - 0,579 MW

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE G10 – COS COE - 0,035 MW

Si prescrivono i limiti massimi di concentrazione ammessa per le sostanze inquinanti indicate in allegato 4 punto 4.32 alla DGR n° 2236/2009 e smi.

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato.....	20 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	200 mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno di riferimento pari al 3%.

L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici per i presenti punti di emissione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti. Entro sei mesi dal rilascio della presente autorizzazione dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo per i punti di emissione E4, E5, E6, E7, E8 ed E9 mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione; copia di tale autocontrollo andrà inviata ad ARPAE Sezione Provinciale di Bologna.

EMISSIONE E17

PROVENIENZA: ASPIRAZIONI FUMO SALDATURA

- Tali lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.).

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

- Gli effluenti derivanti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti valori limite:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Eventuali operazioni accessorie di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici per il punto di emissione E17 fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

EMISSIONI E18 - E27 – E28 – E29 - E30

PROVENIENZA: ESTRAZIONE GAS DI SCARICO OFFICINA O PARCHEGGI

EMISSIONE E31

PROVENIENZA: ESTRAZIONE LOCALE DEPURATORE TRATTAMENTO ACQUE AEROMOBILI

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E19

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTRICO - CAVA OLMI – 0.696 MW

EMISSIONE E20

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTRICO - CSR – 0.080 MW

EMISSIONE E21

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTRICO - MERCI – 0.160 MW

EMISSIONE E22

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTRICO - POMPE RACCOLTA PISTA - 0,168 MW

EMISSIONE E23

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTRICO - CENTRALE TECNOLOGICA I – 0.360 MW

EMISSIONE E24

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTRICO - CENTRALE TECNOLOGICA I – 0.360 MW

EMISSIONE E25

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTRICO - CENTRALE TECNOLOGICA I – 0.360 MW

EMISSIONE E32

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTRICO - TORRI FARO TAG - 0.360 MW

Si prescrivono i limiti massimi di concentrazione ammessa per le sostanze inquinanti indicate in relazione tecnica dall'azienda in quanto lo stabilimento è ubicato nell'agglomerato di Bologna. Non è fissata alcuna periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento, fermo restando il rispetto dei limiti massimi di concentrazione stabiliti.

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato.....	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Monossido di carbonio 650 mg/Nm³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno di riferimento pari al 5%.

EMISSIONE E26

PROVENIENZA: IMPIANTO COGENERAZIONE - CENTRALE TECNOLOGICA

Portata massima 8500 Nm³/h
Altezza minima 9,5 m
Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 250mg/Nm³
Monossido di carbonio 100mg/Nm³

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro); I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore

preventivamente espone o discute con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Tutte le prese di campionamento delle emissioni, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. ARPAE-Sezione provinciale di Bologna nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione E26. In occasione della messa a regime del punto di emissione E26 e comunque entro sei mesi dalla data di rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale, il Gestore di impianto dovrà effettuare almeno un autocontrollo per i punti di emissione da E1 a E9, E11, E12, E15 ed E16 mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione; copia di tali autocontrolli andrà inviata ad ARPAE Sezione provinciale di Bologna.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dal competente Distretto Territoriale di ARPAE Sezione provinciale di Bologna. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA Spa , con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

manufatto.

7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.